

DELIBERA N. 169/13/CONS

**ORDINE AGLI OPERATORI TELECOM ITALIA S.P.A., OKCOM S.P.A., E
UNIDATA S.P.A. DI CESSAZIONE DI COMPORTAMENTI LESIVI DEI
DIRITTI DEGLI UTENTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 20, LETT.
D), DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481**

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 20 febbraio 2013;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", e in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. d);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale", e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 recante "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo";

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 25/07/CONS recante "Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello e modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento", e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS recante “Disciplina dei tempi dei procedimenti”;

VISTE le note di Telecom Italia S.p.A. registrate al protocollo dell’Autorità rispettivamente con n. 4447 del 27 gennaio 2012, n. 16428 del 5 aprile 2012, n. 20103 del 30 aprile 2012, n. 21738 dell’8 maggio 2012, n. 45774 del 10 settembre 2012, n. 51393 del 16 ottobre 2012, n. 53282 del 26 ottobre 2012, n. 57219 del 14 novembre 2012, n. 1973 del 14 gennaio 2013, n. 6206 del 5 febbraio 2013, n. 6315 del 6 febbraio 2013, n. 7121 dell’8 febbraio 2013;

VISTE le note di OKCOM S.p.A. registrate al protocollo dell’Autorità rispettivamente con n. 20259 del 30 aprile 2012, n. 20392 del 2 maggio 2012, n. 58736 del 21 novembre 2012, n. 6548 del 6 febbraio 2013;

VISTE le note della Direzione Tutela dei Consumatori recanti prot. n. 20739 del 3 maggio 2012 e n. 53577 del 29 ottobre 2012;

VISTE le note della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica (nel seguito: Direzione Reti) recanti prot. n. 21011 del 3 maggio 2012 e n. 5653 del 1 febbraio 2013;

UDITE le società OKCOM e Telecom Italia in data 10 e 22 maggio 2012;

VISTE le note di Fastweb S.p.A. registrate al protocollo dell’Autorità rispettivamente con n. 4949 del 30 gennaio 2013, n. 5535 del 1 febbraio 2013, n. 6025 del 5 febbraio 2013;

VISTA la nota di Vodafone Omnitel N.V. registrata al protocollo dell’Autorità con n. 6147 del 5 febbraio 2012;

VISTO il verbale del tavolo tecnico dell’8 febbraio 2013;

VISTA la comunicazione della società Unidata S.p.A. registrata al protocollo dell’Autorità con n. 7623 del 12 febbraio 2013;

VISTA l’istanza di autorizzazione a rilasciare, in favore di UNIDATA S.p.A., una fideiussione a prima richiesta presso primario istituto di credito presentata da OKCOM S.p.A. al Tribunale di Roma il 6 febbraio 2013,;

VISTA la nota di OKCOM S.p.A. del 14 febbraio 2013, registrata al protocollo dell’Autorità con n. 8633 del 15 febbraio 2013, contenente una comunicazione in merito alla attivazione del numero geografico 0640049799 di accesso unico, inoltrata ai Corecom a cura del competente Ufficio di questa Autorità;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Sin dai primi mesi del 2012, Telecom Italia S.p.A (nel seguito anche “Telecom Italia”) ha lamentato (in data 27 gennaio 2012 e 30 aprile 2012) uno stato di criticità contrattuale derivante dal mancato pagamento, da parte di OKCOM S.p.A. (nel seguito anche “OKCOM”), di alcune fatture scadute ed insolute ed ha segnalato, altresì, il mancato rispetto di quanto concordato tra le parti in data 21 marzo 2012 in merito alla presentazione di adeguate garanzie fideiussorie. Su tali presupposti Telecom Italia ha comunicato ad OKCOM la decisione di avvalersi della facoltà di risolvere, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ed in base a quanto previsto da tale accordo, tutti i contratti ai quali si riferisce la predetta morosità (l’ultima nota del 30 aprile 2012 evidenziava che il distacco sarebbe avvenuto in data 4 maggio 2012).
2. In data 3 maggio 2012, la Direzione Tutela dei Consumatori (nel seguito “DIT”) dell’Autorità ha invitato le parti ad assicurare che le predette vicende contrattuali non si risolvano in un pregiudizio per l’utenza, nonché, nel caso di risoluzione contrattuale, a fornire, tra l’altro, immediate informazioni nei confronti dei propri clienti relative alla possibile cessazione del servizio affinché gli stessi possano scegliere altro operatore e a porre in essere, congiuntamente, ogni attività necessaria a garantire la continuità dell’erogazione del servizio agli utenti collegati in accesso diretto con OKCOM.
3. In pari data, la Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica dell’Autorità (nel seguito “DIR”) ha chiesto a Telecom Italia di soprassedere dall’iniziativa del distacco, anche al fine di consentire a OKCOM di dare seguito a quanto richiesto dalla DIT a tutela dell’utenza finale.
4. In data 8 maggio 2012, Telecom Italia ha confermato di aver soprasseduto al distacco, tuttavia ribadendo la criticità contrattuale di OKCOM, per debiti nuovi e pregressi, ed evidenziando l’esito infruttuoso delle trattative.
5. Dopo lo svolgimento, da parte dell’Autorità, di una attività di mediazione tra le parti nel corso di due audizioni svolte in data 10 e 22 maggio 2012, Telecom Italia ha segnalato alla stessa, in data 10 settembre e 16 ottobre 2012, il perdurare dello stato di criticità contrattuale a causa del mancato rispetto, da parte di OKCOM, di quanto ulteriormente concordato tra le parti anche a seguito della sopra citata mediazione.
6. A seguito di ulteriore intimazione di distacco da parte di Telecom Italia in data 26 ottobre 2012, la DIT, in data 29 ottobre 2012, ha formulato un nuovo invito analogo a quello del 3 maggio 2012, a tutela dell’utenza.
7. In data 14 novembre 2012, stante la dichiarata mancata perdurante corresponsione degli importi dovuti, Telecom Italia ha rinnovato la comunicazione di cessazione dei servizi offerti a OKCOM a partire dal 21

novembre 2012. Tale data è, tuttavia, slittata al 15 gennaio 2013, come evidenziato da Telecom Italia il 14 gennaio 2013, dopo che il ricorso in via di urgenza presentato da OKCOM al Tribunale di Roma per la sospensione delle suddette attività di distacco è stato ritenuto infondato con ordinanza dell'11 gennaio 2013.. In conclusione, a seguito della risoluzione per morosità di detti contratti con OKCOM, il 15 gennaio 2013 Telecom Italia ha provveduto ad effettuare l'interruzione tecnica dei flussi di interconnessione con OKCOM. Tale interruzione, oltre ad aver isolato per le chiamate entranti i clienti attestati su accessi OKCOM, ha anche provocato disservizi nei confronti dei clienti con numeri nativi di OKCOM che nel tempo sono migrati verso altri operatori (incluso Telecom Italia).

8. In data 30 gennaio, 1 e 5 febbraio 2013, Fastweb S.p.A. (nel seguito "Fastweb") ha chiesto un intervento urgente dell'Autorità volto a ripristinare i servizi per i propri clienti con numerazioni geografiche portate da OKCOM (attualmente in disservizio), nell'ottica di garantire la continuità del servizio all'utenza finale, ciò in quanto l'interruzione del servizio effettuata da Telecom Italia ha impedito l'instradamento delle chiamate verso la rete di OKCOM. In relazione a quanto sopra, la società ha allegato un elenco di 218 clienti disserviti, con conseguente esposizione di Fastweb a gravi danni all'immagine e potenzialmente economici.
9. In data 5 febbraio 2013, Vodafone Omnitel N.V. (nel seguito "Vodafone") ha evidenziato che l'interruzione del servizio di interconnessione verso OKCOM da parte di Telecom ha causato l'interruzione delle chiamate originate da tutti gli operatori e dirette alla clientela Vodafone con numerazione nativa OKCOM. Parimenti, la clientela di Vodafone che intende chiamare la clientela di OKCOM non riesce a raggiungere telefonicamente la numerazione di OKCOM. In relazione a quanto sopra, la società ha allegato un elenco di 247 clienti disserviti.
10. In data 1 febbraio 2013, la DIR ha comunicato alle parti (OKCOM e Telecom Italia) una modalità per una rapida soluzione tecnica ai disservizi dei clienti di OKCOM già portati verso reti di altri operatori e per consentire a quelli che sarebbero migrati di poter ottenere la riattivazione del servizio. A tal fine OKCOM avrebbe dovuto consentire a Telecom Italia di configurare sulla propria rete gli archi di numerazione assegnati ad OKCOM stessa ed attualmente utilizzati. La DIR ha, a tale proposito, richiesto un rapido riscontro dalle società coinvolte.
11. In data 5 febbraio 2013, Telecom Italia, riscontrando la nota suddetta, si è dimostrata disponibile a contribuire all'implementazione della soluzione tecnica proposta dall'Autorità, previa disponibilità, in tal senso, di OKCOM, a quella data non ancora manifestata, in merito alla configurazione su rete Telecom Italia dei propri decamigliaia. In tale data, infatti, non risultava che OKCOM avesse autorizzato Telecom Italia a configurare sulla rete di quest'ultima i propri numeri. A tale riguardo, infatti, Telecom Italia riteneva di non poter

legittimamente agire in assenza di una esplicita autorizzazione da parte di OKCOM¹.

12. In data 6 febbraio 2013, OKCOM, nel non condividere la soluzione proposta dall'Autorità, dopo aver evidenziato la responsabilità di Telecom Italia per l'interruzione dei flussi di interconnessione, ha richiesto che quest'ultima riattivasse il trasferimento verso OKCOM delle funzionalità dei flussi con codice C60 (diretti a numeri portati su altra rete) nonché dell'interconnessione cosiddetta *reverse* (diretta a numeri di clienti attualmente di OKCOM), in modo da poter consentire a tutti i clienti OKCOM, quelli già portati verso altre reti e quelli ancora attestati sulla propria rete, di poter ricevere le chiamate sulle proprie numerazioni. OKCOM ha richiesto, altresì, la riattivazione dei flussi necessaria alla raccolta delle chiamate destinate ai numeri verdi nonché di poter migrare i propri clienti, in modo massivo, verso la rete di altri operatori (anche per i servizi a larga banda).

Successivamente OKCOM, a seguito della riunione presso il CORECOM dell'Umbria del 6 febbraio 2013, ha chiesto per le vie brevi all'Autorità il coinvolgimento, al fine di individuare una soluzione tecnica al problema, della società Unidata S.p.A. (nel seguito "Unidata"). Rileva che è in corso di sottoscrizione tra OKCOM e Unidata un accordo quadro di interconnessione per l'erogazione dei servizi interrotti da Telecom Italia. Nella sostanza Unidata, che ha in essere un accordo di interconnessione con Telecom Italia, si frapporrebbe tra quest'ultima ed OKCOM per l'instradamento delle chiamate a questa diretta. Alla luce di tale nuovo scenario, l'Autorità ha convocato per l'8 febbraio 2013, di urgenza, una riunione tecnica presso i propri uffici di Roma con la partecipazione di Telecom Italia, OKCOM, Unidata ed il CORECOM Umbria.

13. Con nota dell'8 febbraio 2013 Telecom Italia ha, in prima istanza, contestato le affermazioni di OKCOM, evidenziando che l'interruzione dei flussi di interconnessione è conseguente alla risoluzione contrattuale per inadempimento di OKCOM. Ciò detto, Telecom ha ribadito la propria disponibilità a contribuire all'implementazione della soluzione tecnica proposta dall'Autorità con nota del 1 febbraio 2013 o, comunque, la disponibilità ad eventuali differenti soluzioni tecniche individuate dall'Autorità, da attuarsi anche tramite altri operatori, di cui l'Autorità stessa potrà verificare le adeguate capacità tecniche per le attività da svolgere in un arco di tempo ridotto.

In pari data, si è tenuta presso l'Autorità la predetta riunione tecnica. Nel corso dell'audizione è stato concordato quanto segue: Telecom Italia ha dichiarato di

¹ In data 6 febbraio 2013, Telecom - in risposta alla nota di Vodafone del 5 febbraio 2013 - ha ribadito la propria disponibilità a contribuire all'implementazione della soluzione tecnica proposta dall'Autorità il 1 febbraio 2013, fermo restando la necessità di acquisire la disponibilità, non ancora pervenuta, di OKCOM; ha aggiunto che il ruolo di *donor* può essere svolto da qualsiasi altro operatore, potendo Vodafone porersi in tale ruolo.

non aver nulla in contrario al coinvolgimento di altro operatore in qualità di operatore *donor* e, nella fattispecie, di Unidata. Unidata (in *number hosting* su rete BT Italia S.p.A.) si fa parte attiva nel chiedere a BT Italia S.p.A (nel seguito “BT”) i necessari piani di instradamento e le relative tempistiche di configurazione delle centrali, da inviare all’Autorità entro il 12 febbraio 2013. Telecom Italia fa presente che, dal momento della ricezione di detti piani di instradamento, necessita di circa 10 giorni (probabilmente contraibili a 7 giorni) per riconfigurare la propria rete.

14. In data 12 febbraio 2013, Unidata ha comunicato che il tempo necessario a BT per la ri-configurazione dei n. 334 decamigliaia (in decade zero) nativi OKCOM/Teleunit sulla propria rete è pari a 30 giorni dall’avvenuta comunicazione del relativo piano impiantistico (DN e *routing number*) da parte di Unidata;
15. In data 15 febbraio 2013, OKCOM ha rappresentato all’Autorità che, avendo ricevuto provvedimenti di urgenza ai sensi dell’articolo 5 della delibera n. 173/07/CONS, ha comunicato ai vari CORECOM di non poter garantire, ad oggi, il funzionamento integrale dei servizi dei propri utenti a causa della sospensione dell’interconnessione da parte dell’operatore di accesso. La società ha ribadito di essere all’opera per la ricerca di una soluzione tecnica idonea, stante la disponibilità di Telecom Italia a collaborare in tal senso. Nello specifico, per quanto riguarda le utenze che stanno rilevando problemi di ricezione delle chiamate sulle proprie numerazioni, OKCOM ha reso disponibile un servizio provvisorio che consente la regolare ricezione delle telefonate. Tale servizio prevede che il chiamante che intenda contattare un numero OKCOM utilizzi numero geografico di accesso unico 0640049799 e la successiva digitazione del numero dell’utenza OKCOM che si desidera contattare. Il servizio è gratuito per i clienti OKCOM chiamati e non prevede costi aggiuntivi per il chiamante;

PRESO ATTO che la soluzione sopra prospettata (punto 14), in considerazione dei tempi necessari a BT per lo svolgimento delle attività di propria competenza, non consente una rapida soluzione dei disservizi, inerenti al servizio telefonico, dei clienti OKCOM e di quelli portati su altra rete;

RITENUTO necessario intervenire con urgenza al fine di garantire il ripristino, nel più breve tempo possibile, la funzionalità del servizio telefonico dei clienti disserviti, disponendo la cessazione dei comportamenti lesivi dei diritti degli utenti descritti in premessa;

TENUTO CONTO che, come sopra rammentato, l'operatore Telecom Italia, nel corso del tavolo tecnico tenutosi presso l'Autorità, ha indicato tempistiche di configurazione delle centrali inferiori a quelle indicate dall'operatore Unidata;

CONSIDERATO che la stessa Telecom Italia ha, successivamente, precisato che, per specifiche difficoltà tecniche, le tempistiche di configurazione sulla propria rete delle numerazioni che iniziano, dopo il prefisso, per 0 ed 1 sarebbero state maggiori;

RITENUTO opportuno adottare, anche in considerazione della disponibilità mostrata dalla parti in tal senso, una soluzione tecnica che ripartisca il carico implementativo sia su Telecom Italia che su Unidata in modo da poter contrarre i tempi di ripristino dei servizi di fonia agli utenti;

RITENUTO, in conclusione, che la soluzione tecnicamente percorribile e che riduca al minimo la tempistica di risoluzione del disservizio per gli utenti sia la seguente:

1. OKCOM acconsente alla configurazione di tutti gli archi di numerazione dalla stessa utilizzati (numeri nativi), fatti salvi quelli la cui prima cifra del DN (*Destination Number*) inizia per 0 ed 1, sulla rete di Telecom Italia e fornisce le informazioni necessarie ad instradare le chiamate verso i numeri portati; in tal modo Telecom Italia subentra ad OKCOM nel ruolo di *donor* per questi numeri ed instrada le chiamate ricevute verso le reti degli operatori *recipient*;
2. OKCOM acconsente alla configurazione degli archi di numerazione dalla stessa utilizzati (numeri nativi) la cui prima cifra del DN inizia per 0 ed 1 sulla rete di Unidata e fornisce a quest'ultimo operatore le informazioni necessarie ad instradare le chiamate verso i numeri portati; in tal modo Unidata subentra ad OKCOM nel ruolo di *donor* per questi numeri ed instrada le chiamate ricevute verso le reti degli operatori *recipient*;
3. Ai fini di cui ai commi precedenti l'operatore che subentra come *donor* per uno specifico decamigliaio riceve da OKCOM:
 - a. copia del suo *Database* di rete intelligente dei *Numeri Portati*;
 - b. copia del *DataBase* dei numeri attivi su rete di OKCOM con indicazione del nuovo *recipient* Unidata;
4. Unidata si fa carico di terminare, su fasci *reverse* attivati verso OKCOM, le chiamate dirette a numerazioni di clienti attestati sulla rete di quest'ultimo. A tal fine, comunica rapidamente a Telecom Italia ed ad eventuali operatori con cui ha o intenderà porre in essere accordi di interconnessione diretta, i piani di instradamento delle chiamate dirette a numeri di clienti attualmente attestati sulla rete di OKCOM;

CONSIDERATO, altresì, che non risulta che gli utenti di OKCOM siano stato informati delle modalità di passaggio ad altro operatore, come richiesto con comunicazione della DIT del 29 ottobre 2012;

RITENUTO, pertanto, necessario che OKCOM informi senza indugio, tramite il proprio sito istituzionale, i propri clienti sui tempi di risoluzione del disservizio e sulle procedure da seguire per migrare ad altro operatore;

RITENUTO ragionevole, tenuto conto della numerosità degli archi di numerazione (decamigliaia) da configurare e le caratteristiche tecniche dell'operatore in relazione alle operazioni di configurazione da svolgere, stabilire in giorni 10 (dieci) la tempistica necessaria per la conclusione da parte degli operatori coinvolti delle rispettive attività di competenza;

RITENUTO pertanto di richiedere che OKCOM, Telecom Italia, e Unidata si attivino congiuntamente per garantire, entro il suddetto termine temporale, la continuità dell'erogazione del servizio, provvedendo OKCOM ad assentire alla configurazione dei propri archi di numerazione sulle reti degli altri operatori, oltre che a comunicare le informazioni per l'instradamento delle chiamate, e provvedendo gli altri operatori coinvolti (Telecom Italia e Unidata) a svolgere le attività di configurazione tecnica di loro competenza;

PRESO ATTO che la configurazione su rete di altri operatori delle numerazioni i cui diritti d'uso sono stati assegnati ad OKCOM non modifica la titolarità delle numerazioni medesime e che pertanto rimangono in capo ad OKCOM diritti ed obblighi associati alla titolarità dei diritti d'uso, ivi inclusi i relativi oneri amministrativi;

VISTA la proposta al Consiglio dell'Autorità della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica, d'intesa con la Direzione Tutela dei Consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Maurizio Dècina, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

1. Alla società OKCOM S.p.A., con sede legale in Roma, via Vittorio Rossi, n. 21/25, alla società Telecom Italia S.p.A., con sede in Roma, via di Val Cannuta, n. 182, alla società Unidata S.p.A., con sede in Roma, via Portuense, n. 1555 di porre in essere, congiuntamente, ogni attività necessaria a ripristinare l'erogazione del servizio nei confronti degli utenti di OKCOM e degli utenti portati, al fine di evitare comportamenti lesivi dei diritti di tali utenti, applicando la seguente procedura:
 - a. OKCOM acconsente alla configurazione di tutti gli archi di numerazione dalla stessa utilizzati (numeri nativi), fatti salvi quelli la cui prima cifra

del DN inizia per 0 ed 1, sulla rete di Telecom Italia e fornisce le informazioni necessarie ad instradare le chiamate verso i numeri portati; in tal modo Telecom Italia subentra ad OKCOM nel ruolo di *donor* per questi numeri ed instrada le chiamate ricevute verso le reti degli operatori *recipient*;

- b. OKCOM acconsente alla configurazione degli archi di numerazione dalla stessa utilizzati (numeri nativi) la cui prima cifra del DN inizia per 0 ed 1, sulla rete di Unidata e fornisce a quest'ultimo operatore le informazioni necessarie ad instradare le chiamate verso i numeri portati; in tal modo Unidata subentra, per tali numeri, ad OKCOM nel ruolo di *donor* ed instrada le chiamate ricevute verso le reti degli operatori *recipient*;
 - c. Ai fini di cui ai commi precedenti l'operatore che subentra in qualità di *donor* per uno specifico decamigliaio riceve da OKCOM:
 - I. copia del suo *database* di rete intelligente dei *Numeri Portati*;
 - II. copia del *database* dei numeri attivi su rete di OKCOM con indicazione del nuovo *recipient* Unidata;
 - d. Unidata si fa carico di terminare sui fasci *reverse* attivati verso OKCOM le chiamate dirette a numerazioni di clienti attestati sulla rete di quest'ultimo. A tal fine comunica rapidamente a Telecom Italia i piani di instradamento delle chiamate dirette a numeri di clienti attualmente attestati sulla rete di OKCOM.
2. Alla società OKCOM S.p.A. di fornire immediatamente ai propri clienti, nei modi più appropriati e con congruo anticipo, un'adeguata informazione sulle modalità con le quali gli stessi possono migrare verso altro operatore. OKCOM dovrà, altresì, pubblicare sul proprio sito istituzionale, entro 5 giorni dalla notifica del presente ordine, un'informazione dettagliata in merito alle tempistiche di risoluzione dei disservizi.
3. Gli operatori in epigrafe svolgono le attività di cui al comma 1 di rispettiva competenza senza indugio; le predette attività devono concludersi entro 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento ripristinando, entro tale data, il servizio ai clienti finali cui è stato attribuita numerazione nativa OKCOM (portati e non portati).

La presente delibera è notificata alle società OKCOM S.p.A., Telecom Italia S.p.A. e Unidata S.p.A ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. l) e dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n.

104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell' art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni decorrenti dalla notifica del medesimo.

Roma, 20 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Maurizio Dècina

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci